

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)

del 7 marzo 2021

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 e 36 par. 6 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 4a della Legge del 21 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 3136, 3137), viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Sezione 1: Obiettivi

Misure temporanee per evitare una situazione d'emergenza sanitaria acuta

Art. 1

Obiettivi

- (1) Lo scopo della presente Ordinanza è di combattere la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini. A tal fine, i rischi di contrarre infezioni devono essere ridotti in modo efficace e mirato, le vie di trasmissione dell'infezione devono essere rese comprensibili e si deve inoltre garantire il mantenimento delle capacità di assistenza medico-sanitaria.

- (2) Nel perseguimento di tali obiettivi, la presente Ordinanza stabilisce norme e divieti, che limitano le libertà del singolo individuo e riduce in modo significativo il numero di contatti fisici nella popolazione. L'attuazione di queste disposizioni è da una parte responsabilità personale dei cittadini e dall'altra parte esercizio dell'azione sovrana delle Autorità competenti.

Art. 1a

Misure temporanee per evitare una situazione d'emergenza sanitaria acuta

Fino al 28 marzo 2021 incluso, gli Art. 1b fino a 1i hanno la precedenza sulle altre disposizioni della presente Ordinanza e sui provvedimenti legislativi emessi sulla base dell'Ordinanza Corona del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale pag. 483), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale pag. 1052) e sulle disposizioni adottate sulla base dell'Ordinanza Corona del 30 novembre 2020 (Gazzetta ufficiale pag. 1067), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile in Internet all'indirizzo <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg>). L'Art. 20 resta invariato.

Art. 1b

Ulteriori divieti e restrizioni per eventi

- (1) Sono vietati altri eventi come stabilito ai sensi dell'Art. 10 par. 3 comma 1 punto 2. Questo non si applica a:
1. riunioni dei comitati di persone giuridiche di diritto privato e pubblico ritenute inderogabili, società e comunità aventi piena o parziale capacità giuridica, riunioni e assemblee aziendali ed eventi organizzati dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva,
 2. matrimoni celebrati con la partecipazione di non più di 10 (dieci) persone; i figli dei contraenti matrimonio (nubendi) non sono conteggiati,
 3. eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 4,
 4. formazione professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale o il codice dell'artigianato, nonché gli esami e i preparativi per gli esami, salvo diversa disposizione ai sensi dell'Art. 1f,
 5. eventi, che si verificano durante lo svolgimento del corso di studi ai sensi dell'Art. 13 par. 3,
 6. eventi nel settore dell'assistenza all'infanzia ed alla gioventù, che si svolgono nell'ambito di servizi o misure adottate ai sensi degli Art. 13, 14, 27 fino a 35, 35a,

41 nonché dell'Art. 42 fino a 42e ad eccezione dell'Art. 42a par. 3a dell'Ottavo Libro del Codice Sociale – Assistenza all'infanzia ed alla gioventù (SGB VIII); a partire dal 15 marzo 2021 sono permessi anche servizi e misure ai sensi dell'Art. 11 SGB VIII,

7. eventi che sono assolutamente necessari e non possono essere procrastinati e che servono al mantenimento dell'esercizio delle attività lavorative, dei servizi o delle attività commerciali o dell'assistenza sociale,
 8. realizzazione di misure di politica del mercato del lavoro e di altre specializzazioni professionali nonché di corsi di lingua ed integrazione; questo vale solo nella misura, in cui queste non possono essere fornite nell'ambito di un servizio online,
 9. svolgimento della formazione pratica e teorica delle scuole guida, di nautica e addestramento al volo ed esame pratico e teorico; la formazione teorica delle scuole guida, di nautica ed addestramento al volo può essere svolta esclusivamente nell'ambito di un'offerta online e
 10. organizzazione di corsi di pronto soccorso previa presentazione di una certificazione di test rapido o autotest negativo giornaliero COVID-19 da parte dei partecipanti e di un programma di test per gli istruttori.
- (2) Sono ammesse le manifestazioni di nomina e di campagna elettorale ai sensi dell'articolo 11 e la raccolta di firme di sostegno necessarie per le elezioni parlamentari e comunali per le proposte elettorali di partiti, associazioni elettorali e singoli candidati nonché per le proposte di legge di iniziativa popolare, i referendum, le richieste dei cittadini, le petizioni e le assemblee dei residenti.

Art. 1c

Ulteriori divieti e restrizioni all'esercizio di strutture

- (1) L'esercizio di tutte le strutture ai sensi dell'Art. 13 par. 1 è vietato al pubblico. Questo non si applica a:
1. pernottamenti in strutture turistiche ricettive nella misura, in cui queste ultime siano utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, per ragioni di servizio o in casi di particolare disagio,
 2. industria alberghiera e della ristorazione, in particolare pub e ristoranti, comprese le strutture alberghiere e di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 2 della legge tedesca sulla ristorazione, esclusivamente per la vendita di alimenti da asporto e

- servizi di ritiro e consegna e per il catering in relazione alle sistemazioni per il pernottamento consentite ai sensi del punto 1,
3. mense e caffetterie delle università e delle accademie in conformità alla legge sulle accademie nella misura, in cui la somministrazione di bevande ed alimenti avviene esclusivamente per la consegna e la vendita da asporto,
 4. impianti sportivi, centri sportivi, piscine, piscine coperte, bagni termali, bagni ricreativi e altri bagni nonché laghi balneabili ad accesso controllato nella misura, in cui siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio, per lo sport riabilitativo, lo sport scolastico, lo svolgimento di un corso di studi, lo sport ad alto livello professionale o agonistico,
 5. (eliminato)
 6. (eliminato)
 7. archivi e biblioteche nella misura, in cui l'utilizzo avvenga applicando mutatis mutandis il par. 2 commi 2 e 3; per le biblioteche si possono consentire deroghe per il ritiro dei mezzi di comunicazione ordinati e per la loro restituzione nell'ambito del rispettivo concetto di igiene,
 8. centri di toelettatura e tosatura per animali e strutture analoghe per la cura degli animali; applicando mutatis mutandis il par. 2 comma 8 e
 9. ricevitorie di scommesse (agenzie ippiche) applicando mutatis mutandis il par.2 comma 8 e
 10. musei, gallerie, giardini zoologici e botanici nonché monumenti commemorativi applicando mutatis mutandis il par. 2 commi 2 e 3.

In deroga al comma 2 punto 4, la gestione di impianti e centri sportivi è consentita solo per sport individuali ricreativi ed amatoriali senza alcun contatto ai sensi dell'Art. 9 par. 1; all'aperto, gruppi al massimo di 20 bambini fino a 14 anni inclusi possono praticare sport ricreativi ed amatoriali. Nei casi di cui al comma 3 non si può fare uso di spogliatoi, strutture sanitarie ed altri locali ricreativi o strutture in comune; in impianti esterni di vaste dimensioni parecchi gruppi possono praticare lo sport in modo autonomo ai sensi dell'Art. 9 par. 1.

(2) E' vietata l'attività del commercio al minuto, di negozi e mercati ad eccezione dei servizi di ritiro e consegna compresi quelli del commercio online. Il comma 1 non si applica, se – previo accordo – vengono stabiliti singoli appuntamenti; in deroga all'Art. 13 par. 2 è consentito un cliente ogni 40 metri quadrati di superficie di vendita. Nel caso di singoli appuntamenti si dovranno specificare periodi di tempo con

una durata rigidamente limitata per ogni cliente con l'obbligo del trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 6. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:

1. commercio al dettaglio per generi alimentari e bevande compresi i rivenditori diretti, i macellai, i panettieri e i pasticceri,
2. mercati settimanali ai sensi dell'Art. 67 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO),
3. punti di distribuzione dei banchi alimentari,
4. farmacie, negozi di prodotti dietetici e naturali, erboristerie, negozi di articoli sanitari, tecnici di calzature ortopediche, audioprotesisti, ottici, mercatini per bambini,
5. stazioni di servizio,
6. uffici postali e servizi distribuzione pacchi, banche e casse di risparmio nonché agenzie di viaggi e centri per la vendita ai clienti di biglietti per il trasporto pubblico,
7. lavanderie a secco e lavanderie a gettoni,
8. librerie, vendita di riviste e giornali,
9. negozi per la vendita di animali e mangimi e
10. commercio all'ingrosso e
11. giardinieri, fioristi, vivaisti, negozi di giardinaggio, mercati di materiali edili e mercati rurali

Se vengono offerti assortimenti misti, le parti dell'assortimento, la cui vendita non è consentita ai sensi del comma 4, possono essere vendute, se la parte dell'assortimento consentita è almeno del 60 per cento; questi punti vendita possono quindi vendere tutti gli assortimenti, che vendono normalmente. In tutti gli altri casi si potrà continuare a vendere la parte dell'assortimento consentita da sola, se è possibile garantire una separazione dalla parte proibita dell'assortimento, la cui vendita non deve aver luogo. I commi 2 e 3 restano invariati. Nell'organizzare i servizi di raccolta, gli operatori devono organizzare in particolare la distribuzione delle merci senza alcun contatto ed entro fasce orarie fisse nella piena osservanza dei concetti di igiene. L'Art. 13 par. 2 resta invariato.

- (3) Se un ufficio postale o un servizio distribuzione pacchi è gestito ai sensi del par. 2 comma 2 punto 6 insieme ad un esercizio o a un negozio vietato per il commercio al dettaglio, l'esercizio o il negozio per la vendita al minuto – ad eccezione dei servizi accessori necessari per l'invio di lettere e pacchi – non possono essere gestiti, se il fatturato generato dalla gestione dell'ufficio postale o dal servizio distribuzione pac-

chi compresi i servizi accessori, è di secondaria importanza rispetto a quello generato dalla vendita dei prodotti dell'esercizio o del negozio vietato per la vendita al dettaglio. Il par. 2 commi 2 e 3 resta invariato.

- (4) La vendita fuori casa di alimenti e bevande è consentita solo per l'asporto; le aree per la consumazione sul posto sono chiuse.
- (5) Le mense aziendali ai sensi dell'Art. 25 par. 1 della Legge sulla ristorazione devono restare chiuse per il consumo di cibi e bevande sul posto. La distribuzione di cibi e bevande da asporto è consentita, a condizione che il consumo avvenga in locali idonei. Il comma 1 non si applica, se motivi significativamente importanti impediscono il consumo al di fuori della mensa aziendale; in questi casi, gli operatori devono garantire in particolare, nell'ambito dell'osservanza dei loro concetti di igiene, che venga mantenuta la distanza minima di 1,5 metri tra tutti i frequentatori e che nel locale di ristorazione sia disponibile una superficie minima di 10 metri quadrati per ciascun ospite.
- (6) Agli esercizi e ai punti per la vendita al dettaglio è fatto divieto di effettuare promozioni speciali di vendita, che si prevede possano generare un aumento dell'afflusso del pubblico.
- (7) L'attività operativa di imprese artigianali e servizi comprese le autofficine, le officine per la riparazione delle macchine agricole e delle biciclette nonché i rispettivi punti vendita dei pezzi di ricambio è consentita a condizione che non sia vietata ai sensi di altre prescrizioni o in base alla presente Ordinanza. Nei locali dei negozi artigianali e dei fornitori di servizi è vietata la vendita di beni non collegati a prestazioni artigianali o di servizi, ad eccezione degli accessori necessari. Nei locali commerciali dei fornitori di servizi telefonici sono consentite solo l'accettazione e l'eliminazione di guasti e la riparazione o la sostituzione di apparecchi difettosi; è vietata la vendita di merci, anche in relazione alla fornitura di contratti di servizi. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica – mutatis mutandis – l'Art. 13 par. 2; l'ammissibilità della vendita di merci ai sensi del par. 2 resta invariata.

Art. 1d

Divieto del consumo di alcool

La somministrazione e il consumo di alcolici sono vietati nelle aree di traffico e di ritrovo designate dalle autorità competenti nei centri urbani o in altri luoghi pubblici, dove le persone si intrattengono in spazi ristretti o non solo temporaneamente.

Art. 1e

Frequenza scolastica

- (1) Sono vietate fino al 14 marzo 2021 compreso
1. l'organizzazione di attività didattiche in presenza nonché di eventi extrascolastici ed altre manifestazioni scolastiche presso le scuole pubbliche e le rispettive istituzioni con sponsorizzazione indipendente,
 2. la gestione di servizi di cura e assistenza all'infanzia della scuola primaria, l'assistenza con orario flessibile pomeridiano, la gestione di centri per il doposcuola e il doposcuola gestito direttamente a scuola. Il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali ed il Ministero degli Affari Sociali possono consentire deroghe per lo svolgimento delle componenti d'esame rilevanti per gli esami finali.
- (2) E' vietato praticare l'educazione fisica sportiva in presenza, anche nella misura, in cui l'insegnamento sia di nuovo ammesso ai sensi dei paragrafi da 3 a 13. In deroga a quanto disposto, la pratica dell'educazione fisica sportiva in presenza per la preparazione degli esami, comprese le valutazioni delle esercitazioni sportive, è ammessa per le alunne e gli alunni, che hanno scelto l'educazione fisica come materia d'esame, a condizione che sia rispettato e mantenuto in ogni momento un distanziamento minimo di 1,5 metri. Le attività, in cui la distanza minima non può essere mantenuta, sono vietate. Tuttavia, è permesso garantire sicurezza o prestare assistenza indossando una maschera quotidiana non medica o un copri bocca e naso equivalente.
- (3) Il divieto, di cui al par. 1 non si applica
1. alle scuole domiciliari nei collegi per minorenni riconosciuti ai sensi dell'Art. 28 della Legge sul benessere dei bambini e dei giovani in vigore per il Baden-Württemberg, che ospitano gli alunni durante tutto l'anno nonché ai centri di

- formazione didattica e consulenza pedagogica speciale con convitti, che sono aperti tutto l'anno,
2. ai centri educativi e di consulenza speciali dal punto di vista pedagogico con le seguenti esigenze peculiari: sviluppo mentale, fisico e motorio nonché ai centri speciali di formazione didattica e consulenza pedagogica con altre peculiarità riguardanti questi processi educativi e formativi,
 3. alla stesura di valutazioni scritte e prestazioni pratiche,
 4. alle lezioni in presenza per alunne ed alunni
 - a) della classe 9 della Hauptschule (scuola secondaria a indirizzo professionale), Werkrealschule (scuola secondaria a indirizzo industriale), Realschule (scuola secondaria ad indirizzo tecnico) e Gemeinschaftsschule (scuola comunitaria interconfessionale), che sosterranno gli esami di maturità nell'anno scolastico 2020/21,
 - b) della classe 10 della Hauptschule, Werkrealschule, Realschule e Gemeinschaftsschule, che sosterranno gli esami di maturità nell'anno scolastico 2020/21,
 - c) delle classi 1 e 2 del liceo classico, del liceo scientifico e della scuola comunitaria interconfessionale,
 - d) dei centri speciali di formazione didattica e orientamento pedagogico, dove gli allievi frequentano uno dei corsi di formazione, di cui alla lettera a) fino a c) nelle rispettive classi,
 - e) delle classi 9 dei centri speciali di formazione didattica e orientamento pedagogico per l'apprendimento, dei centri di istruzione speciale e orientamento pedagogico di altri settori peculiari con un determinato percorso di apprendimento nonché delle classi 9 e 10 in programmi di istruzione inclusivi differenziati, che preparano ad affrontare un successivo programma educativo e formativo senza alcuna soluzione di continuità,
 - f) delle scuole professionali, i cui allievi nell'anno scolastico 2020/21 devono sostenere la prova finale di maturità per il conseguimento di una qualifica professionale o di carattere generale,
 5. agli istituti ai sensi dell'Art. 14 par. 1 punto 3 e ai rispettivi corsi di formazione nelle scuole professionali nell'ambito delle funzioni di competenza del Ministero

dell'Istruzione e degli Affari Culturali; questo vale per classi, che non sono classi di diplomandi dell'ultimo anno solo, se le lezioni non possono essere impartite nell'ambito di un servizio online e se non possono essere rinviate.

L'insegnamento per le alunne e gli alunni, di cui al comma 1 punto 4 e le classi dell'ultimo anno nei corsi di istruzione e formazione delle scuole professionali nell'ambito delle funzioni di competenza del Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali di cui al comma 1 punto 5, deve alternare lezioni in presenza e didattica a distanza o in remoto (DAD). La direzione della scuola deciderà l'entità e la durata delle diverse fasi delle lezioni in presenza.

- (4) In deroga al par. 1, le lezioni in presenza nelle scuole elementari nelle classi da 1 a 4 così come nei rispettivi centri di formazione didattica ed orientamento pedagogico speciali, nella misura, in cui il loro esercizio non sia già consentito ai sensi del par. 3, si svolgono alternativamente con classi divise, dove il numero degli alunni non deve in ogni caso superare la metà del rispettivo divisore di classe. Di volta in volta si impartiranno lezioni in presenza a due livelli di classi, le cui materie d'insegnamento riguarderanno principalmente tedesco, matematica e scienze.
- (5) Nella misura, in cui le alunne e gli alunni partecipano a lezioni in presenza, è consentito l'esercizio di servizi di assistenza attendibili della scuola primaria, dell'assistenza con orario flessibile pomeridiano, di centri per la gestione del doposcuola così come del doposcuola gestito direttamente a scuola e dell'assistenza a tempo pieno.
- (6) Per le alunne e gli alunni,
 1. che non possono fruire della didattica a distanza o in remoto (DAD) o
 2. nel caso, in cui sussista una particolare necessità per altre valide motivazioni in base alla valutazione della conferenza di classe, dopo l'approvazione della direzione della scuola saranno organizzate lezioni in presenza nei limiti delle risorse disponibili. Questo vale – mutatis mutandis – in particolare per le lezioni pratiche dal punto di vista contenutistico delle materie insegnate nelle scuole professionali, che non possono avvalersi della didattica a distanza o in remoto (DAD).

(7) Se e nella misura, in cui ha luogo l'insegnamento in presenza, i genitori o le alunne e gli alunni maggiorenni dichiarano alla scuola, se desiderano adempiere al loro obbligo scolastico partecipando alla didattica a distanza invece che alle lezioni in classe. L'obbligo di partecipare alle valutazioni scritte delle prestazioni in presenza può essere stabilito dal corpo insegnante anche in caso di decisione contraria all'insegnamento in presenza. Se non si decide di partecipare alla didattica a distanza invece che alla lezione in classe, l'obbligo di partecipare all'insegnamento in presenza è stabilito dalle disposizioni dell'Ordinanza sulla frequenza scolastica attualmente in vigore. La decisione può essere cambiata con effetto per il futuro alla fine del semestre o dell'anno scolastico e in caso di un cambiamento significativo delle circostanze, ad esempio al verificarsi di una pandemia.

(8) Nel momento, in cui non ha luogo la lezione in presenza, si procederà – al suo posto - alla didattica a distanza o in remoto (DAD).

(9) Il divieto di esercizio dell'attività operativa non si applica all'assistenza di emergenza per le alunne e gli alunni autorizzati a frequentare le scuole elementari, alle classi da 5 a 7 delle scuole di sostegno alla scuola primaria nonché a tutte le classi di ogni ordine e grado dei centri speciali di formazione didattica ed orientamento pedagogico, se e nella misura, in cui non possono partecipare di nuovo alle lezioni in presenza in classe. Sono autorizzati a frequentare i bambini,

1. la cui partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire il loro benessere,
2. i cui genitori sono entrambi indispensabili per lo svolgimento della loro attività professionale o studiano o frequentano una scuola con l'intento di sostenere l'esame di maturità nel 2021 e per questo motivo sono impossibilitati a fornire assistenza o
3. i cui genitori devono ricorrere all'assistenza di emergenza per altri gravi motivi.

Il comma 2 punto 2 si applica anche nel caso, in cui ci sia la presenza di un genitore single e a patto che siano soddisfatti tutti i requisiti imposti dal comma 2 punto 2.

I genitori single sono paragonabili ai tutori legali nel caso, in cui un genitore o l'altro sia impossibilitato a fornire cure ed assistenza per motivi impellenti, ad esempio a causa di una grave malattia.

- (10) Di norma, l'assistenza di emergenza copre il periodo di esercizio dell'attività operativa delle istituzioni e lo sostituisce. Si svolge nella stessa struttura, che il bambino ha finora frequentato, con l'intervento del proprio personale e in gruppi possibilmente piccoli e costituiti in pianta stabile. Sono ammesse deroghe solo in casi particolarmente motivati e giustificabili.
- (11) Il funzionamento e la gestione delle mense scolastiche e la consumazione dei pasti in comune da parte delle alunne e degli alunni nonché del personale addetto, che lavora nella scuola, sono consentiti nell'ambito dell'insegnamento in presenza in classe e dell'assistenza di emergenza con la formazione di gruppi il più possibilmente stabili, mantenendo il distanziamento richiesto di almeno 1,5 metri tra le persone. I tavoli devono essere puliti - in linea di massima - tra un turno e l'altro durante i turni di lavoro.
- (12) Sono esclusi dall'assistenza di emergenza e dalla partecipazione alla frequenza scolastica i bambini,
1. che sono o sono stati in contatto con una persona infettata dal Coronavirus, se non sono trascorsi 10 giorni dall'ultimo contatto, salvo diversa disposizione delle autorità competenti,
 2. che nei 10 giorni precedenti hanno soggiornato in un'area designata come area a rischio dall'Istituto Robert Koch al momento del loro soggiorno; questo vale anche se l'area è stata recentemente classificata come area a rischio entro 10 giorni dal ritorno oppure
 3. che manifestano i sintomi tipici di un'infezione da Coronavirus ovvero febbre, tosse secca, disturbi e alterazioni del gusto o dell'olfatto.
- (13) Non vi è alcun divieto di ingresso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7 nei casi di cui al par. 12 punto 1, a condizione che, secondo le disposizioni della quarantena del CoronaVO, non vi sia o non vi sia più l'obbligo di una quarantena.

Art. 1f

Frequenza scolastica a partire dal 15 marzo 2021

(1) Sono vietate dal 15 marzo 2021 fino alla scadenza del 31 marzo 2021

1. l'organizzazione di attività didattiche in presenza nonché di eventi extrascolastici ed altre manifestazioni scolastiche presso le scuole pubbliche e le rispettive istituzioni con sponsorizzazione indipendente,
2. la gestione di servizi di cura e assistenza all'infanzia della scuola primaria, l'assistenza con orario flessibile pomeridiano, la gestione del doposcuola gestito direttamente a scuola.

L'attività di partner extrascolastici nella scuola è ammissibile solo nella misura, in cui tale attività sia parte integrante della frequenza scolastica di nuovo consentita ai sensi dei par. 2 fino a 11. Il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali ed il Ministero degli Affari Sociali possono consentire deroghe al divieto di cui al comma 1 per lo svolgimento delle componenti d'esame rilevanti per gli esami finali.

(2) E' vietato praticare l'educazione fisica sportiva in presenza, anche nella misura, in cui l'insegnamento sia di nuovo ammesso ai sensi dei paragrafi da 3 a 11. In deroga a quanto disposto, la pratica dell'educazione fisica sportiva in presenza per la preparazione degli esami, comprese le valutazioni delle esercitazioni sportive, è ammessa per le alunne e gli alunni, che hanno scelto l'educazione fisica come materia d'esame, a condizione che sia rispettato e mantenuto in ogni momento un distanziamento minimo di 1,5 metri. Le attività, in cui la distanza minima non può essere mantenuta, sono vietate. Tuttavia, è permesso garantire sicurezza o prestare assistenza indossando una maschera quotidiana non medica o un copri bocca e naso equivalente.

(3) Il divieto, di cui al par. 1 non si applica

1. all'insegnamento in presenza (faccia a faccia)
 - a) alle scuole elementari nonché nel terzo e quarto anno di scuola elementare dei centri di formazione didattica e consulenza pedagogica speciale,
 - b) alle classi 5 e 6 delle scuole che si basano sulla scuola primaria nonché alle classi dei centri di formazione didattica e consulenza pedagogica speciale,

- c) alle alunne e agli alunni della classe 9 della Hauptschule, Werkrealschule, Realschule e Gemeinschaftsschule, che sosterranno l'esame finale nell'anno scolastico 2020/21,
 - d) alle alunne e agli alunni della classe 10 della Hauptschule, Werkrealschule, Realschule e Gemeinschaftsschule, che sosterranno l'esame finale nell'anno scolastico 2020/21,
 - e) alle alunne e agli alunni dei corsi scolastici 1 e 2 del liceo classico, del liceo scientifico e della scuola comunitaria interconfessionale,
 - f) alle alunne e agli alunni dei centri speciali di formazione didattica e orientamento pedagogico, dove frequentano uno dei corsi di formazione, di cui alla lettera c) fino a e) nelle rispettive classi,
 - g) alle alunne e agli alunni delle classi 9 dei centri speciali di formazione didattica e orientamento pedagogico per l'apprendimento, dei centri di istruzione speciale e orientamento pedagogico di altri settori peculiari con un determinato percorso di apprendimento nonché delle classi 9 e 10 in programmi di istruzione inclusivi differenziati, che preparano ad affrontare un successivo programma educativo e formativo senza alcuna soluzione di continuità,
 - h) alle alunne e agli alunni delle scuole professionali, i cui allievi nell'anno scolastico 2020/21 devono sostenere la prova finale di maturità per il conseguimento di una qualifica professionale o di carattere generale,
2. alla stesura di valutazioni scritte e prestazioni pratiche,
 3. alle scuole domiciliari nei collegi per minorenni riconosciuti ai sensi dell'Art. 28 della Legge sul benessere dei bambini e dei giovani in vigore per il Baden-Württemberg, che ospitano gli alunni durante tutto l'anno nonché ai centri di formazione didattica e consulenza pedagogica speciale con convitti, che sono aperti tutto l'anno,
 4. ai centri educativi e di consulenza speciali dal punto di vista pedagogico con le seguenti esigenze peculiari: sviluppo mentale, fisico e motorio nonché ai centri speciali di formazione didattica e consulenza pedagogica con altre peculiarità riguardanti questi processi educativi e formativi,
 5. agli istituti ai sensi dell'Art. 14 par. 1 punto 3 e ai rispettivi corsi di formazione nelle scuole professionali nell'ambito delle funzioni di competenza del Ministero

dell'Istruzione e degli Affari Culturali; questo vale per classi, che non sono classi di diplomandi dell'ultimo anno solo, se le lezioni non possono essere impartite nell'ambito di un servizio online e se non possono essere rinviate.

6. alle classi di recupero della scuola primaria e agli asili scolastici.

L'insegnamento per le alunne e gli alunni, di cui al comma 1 punto 1 lettere c fino a h e le classi dell'ultimo anno nei corsi di istruzione e formazione delle scuole professionali nell'ambito delle funzioni di competenza del Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali di cui al comma 1 punto 5, deve alternare lezioni in presenza e didattica a distanza o in remoto (DAD). La direzione della scuola deciderà l'entità e la durata delle diverse fasi delle lezioni in presenza.

(4) Nella misura, in cui le alunne e gli alunni partecipano a lezioni in presenza, è consentito

1. l'esercizio di servizi di assistenza attendibili della scuola primaria, dell'assistenza con orario flessibile pomeridiano, del doposcuola gestito direttamente a scuola e dell'assistenza a tempo pieno.
2. fare passeggiate ed escursioni nella natura con una composizione equilibrata della classe.

(5) Per le alunne e gli alunni,

1. che non possono fruire della didattica a distanza o in remoto (DAD) o
2. nel caso, in cui sussista una particolare necessità per altre valide motivazioni in base alla valutazione della conferenza di classe, dopo l'approvazione della direzione della scuola saranno organizzate lezioni in presenza nei limiti delle risorse disponibili. Questo vale – mutatis mutandis – in particolare per le lezioni pratiche dal punto di vista contenutistico delle materie insegnate nelle scuole professionali, che non possono avvalersi della didattica a distanza o in remoto (DAD).

(6) Se e nella misura, in cui ha luogo l'insegnamento in presenza, i genitori o le alunne e gli alunni maggiorenni dichiarano alla scuola, se desiderano adempiere al loro obbligo scolastico partecipando alla didattica a distanza invece che alle lezioni in classe. L'obbligo di partecipare alle valutazioni scritte delle prestazioni in pre-

senza può essere stabilito dal corpo insegnante anche in caso di decisione contraria all'insegnamento in presenza. Se non si decide di partecipare alla didattica a distanza invece che alla lezione in classe, l'obbligo di partecipare all'insegnamento in presenza è stabilito dalle disposizioni dell'Ordinanza sulla frequenza scolastica attualmente in vigore. La decisione può essere cambiata con effetto per il futuro alla fine del semestre o dell'anno scolastico e in caso di un cambiamento significativo delle circostanze, ad esempio al verificarsi di una pandemia.

(7) Nel momento, in cui non ha luogo la lezione in presenza, si procederà – al suo posto - alla didattica a distanza o in remoto (DAD).

(8) Il divieto di esercizio dell'attività operativa non si applica all'assistenza di emergenza per le alunne e gli alunni autorizzati a frequentare la classe 7 delle scuole di sostegno alla scuola primaria nonché a tutte le classi di ogni ordine e grado dei centri speciali di formazione didattica ed orientamento pedagogico, se e nella misura, in cui non possono partecipare di nuovo alle lezioni in presenza in classe. Sono autorizzati a frequentare i bambini,

1. la cui partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire il loro benessere,
2. i cui genitori sono entrambi indispensabili per lo svolgimento della loro attività professionale o studiano o frequentano una scuola con l'intento di sostenere l'esame di maturità nel 2021 e per questo motivo sono impossibilitati a fornire assistenza o
3. i cui genitori devono ricorrere all'assistenza di emergenza per altri gravi motivi.

Il comma 2 punto 2 si applica anche nel caso, in cui ci sia la presenza di un genitore single e a patto che siano soddisfatti tutti i requisiti imposti dal comma 2 punto 2.

I genitori single sono paragonabili ai tutori legali nel caso, in cui un genitore o l'altro sia impossibilitato a fornire cure ed assistenza per motivi impellenti, ad esempio a causa di una grave malattia. Di norma, l'assistenza di emergenza copre il periodo di esercizio dell'attività operativa delle istituzioni e lo sostituisce. Si svolge nella stessa struttura, che il bambino ha finora frequentato, con l'intervento del proprio personale e in gruppi possibilmente piccoli e costituiti in pianta stabile. Sono ammesse deroghe solo in casi particolarmente motivati e giustificabili.

(9) Il funzionamento e la gestione delle mense scolastiche e la consumazione dei pasti in comune da parte delle alunne e degli alunni nonché del personale addetto, che lavora nella scuola, sono consentiti nell'ambito dell'insegnamento in presenza in classe e dell'assistenza di emergenza con la formazione di gruppi il più possibilmente stabili, mantenendo il distanziamento richiesto di almeno 1,5 metri tra le persone. I tavoli devono essere puliti - in linea di massima - tra un turno e l'altro durante i turni di lavoro.

(10) Sono esclusi dall'assistenza di emergenza e dalla partecipazione alla frequenza scolastica i bambini,

1. che sono o sono stati in contatto con una persona infettata dal Coronavirus, se non sono trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto, salvo diversa disposizione delle autorità competenti,
2. che nei 10 giorni precedenti hanno soggiornato in un'area designata come area a rischio dall'Istituto Robert Koch al momento del loro soggiorno; questo vale anche se l'area è stata recentemente classificata come area a rischio entro 10 giorni dal ritorno oppure
3. che manifestano i sintomi tipici di un'infezione da Coronavirus ovvero febbre, tosse secca, disturbi e alterazioni del gusto o dell'olfatto.

(11) Non vi è alcun divieto di ingresso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7 nei casi di cui al par. 10 punto 1, a condizione che, secondo le disposizioni della quarantena del CoronaVO, non vi sia o non vi sia più l'obbligo di una quarantena.

Art. 1g

Restrizioni per gli eventi organizzati da comunità religiose, filosofiche confessionali ed ideologiche non confessionali per le pratiche religiose e sugli eventi in caso di morte

- (1) Il canto dei fedeli è vietato in locali chiusi durante gli eventi organizzati da comunità religiose, filosofiche confessionali ed ideologiche non confessionali per l'esercizio delle pratiche religiose come pure per gli eventi in caso di morte ai sensi dell'Art. 12 par. 1 e 2.

- (2) La partecipazione ad eventi ai sensi dell'Art. 12 par. 1 è consentita solo previa comunicazione agli organizzatori, a condizione che il numero dei partecipanti previsto consenta l'utilizzo dello spazio disponibile. Gli organizzatori devono effettuare una elaborazione dati ai sensi dell'Art. 6.
- (3) Gli eventi ai sensi dell'Art. 12 comma 1 con più di 10 partecipanti devono essere notificati all'autorità competente con almeno due giorni lavorativi di anticipo, a meno che non siano stati presi accordi di carattere generale con l'autorità competente.

Art. 1h

Restrizioni per ospedali, strutture per persone bisognose di cure e supporto e servizi di assistenza ambulatoriale

- (1) L'accesso di visitatori agli ospedali è ammissibile solo dopo aver effettuato un test antigenico negativo e se indossano una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente; per i bambini dai 6 ai 14 anni compresi è sufficiente una maschera quotidiana non medica o un copri bocca/naso equivalente. Gli ospedali devono offrire ai visitatori la possibilità di fare il test. L'accesso di altre persone esterne agli ospedali è ammissibile solo dopo un test antigenico negativo o con una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente. L'Art. 3 par. 2 punto 1 rimane invariato.
- (2) L'accesso di visitatori e persone esterne alle strutture di ricovero per persone con esigenze di cura e sostegno è consentito solo dopo un test antigenico negativo e con una protezione respiratoria. La protezione delle vie respiratorie deve soddisfare i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente; per i bambini dai 6 ai 14 anni compresi è sufficiente una maschera non medica per l'uso quotidiano o un analogo copri bocca e naso. L'Art. 3 par. 2 punto 1 rimane invariato. Le strutture devono offrire ai visitatori e alle persone esterne l'esecuzione del test. Le persone esterne, il cui accesso è assolutamente necessario per il mantenimento del funzionamento della struttura o per la salute psico-sociale o fisica degli assistiti sono esentati dall'obbligo di sottoporsi ad un test antigenico preventivo nella misura, in cui tale test antigenico non possa essere effettuato per motivi improcrastinabili. Sono esentati dall'esecuzione di un test antigenico anche le forze di pronto intervento dei vigili del fuoco, del pronto soccorso, della polizia e della protezione civile, il cui accesso è assolutamente necessario per il compimento di un intervento di emergenza.

- (3) Il personale degli ospedali e delle strutture dei servizi di ricovero assistenziale per persone bisognose di cure e supporto nonché dei servizi di assistenza ambulatoriale deve nell'ambito delle disposizioni relative alla salute ed alla sicurezza sul lavoro indossare una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente, nel caso in cui ci sia contatto con i residenti o i pazienti. Il personale delle strutture dei servizi di ricovero assistenziale per persone bisognose di cure e supporto deve essere sottoposto all'esecuzione del test tre volte alla settimana, mentre il personale dei servizi di assistenza ambulatoriale deve sottoporsi ad un test antigenico due volte alla settimana per scoprire una eventuale infezione da coronavirus e presentare di volta in volta il referto su richiesta della direzione della struttura; le strutture o i servizi di assistenza ambulatoriale devono organizzare l'esecuzione dei test antigenici necessari.
- (4) Ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare regolamenti più dettagliati per specificare in modo esaustivo l'obbligo del test e della protezione delle vie respiratorie nei casi, di cui ai paragrafi 1 fino a 3.

Art. 1i

Requisiti per la copertura di bocca e naso in certe aree

In deroga all'Art. 3 par. 1 e precisamente nei casi dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 si deve indossare una maschera medica (preferibilmente certificata secondo la norma DIN EN 14683:2019-10) o una protezione delle vie respiratorie, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente. Il comma 1 si applica - mutatis mutandis - agli eventi ai sensi dell'Art. 12, par. 1 e 2. Per i bambini dai 6 ai 14 anni compresi è sufficiente una maschera non medica per l'uso quotidiano o un analogo copri bocca e naso. L'Art. 1h par. 3 e l'Art. 3 par. 2 rimangono invariati.

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2

Regola generale del distanziamento

- (1) Se non sono disponibili adeguati dispositivi fisici di protezione dalle infezioni, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone.
- (2) Nelle aree pubbliche deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, a meno che il mantenimento di questo distanziamento minimo non sia irragionevole nel singolo caso o per altri motivi plausibili o a meno che non sia garantita un'altra protezione strutturale sufficiente dalle infezioni adottando le necessarie misure protettive. Sono inoltre esclusi gli assembramenti ammissibili ai sensi dell'Art. 9 par. 1.
- (3) La regola del distanziamento sociale non si applica a scuole, scuole materne a tempo pieno e alle altre strutture di cui all'Art. 16 par. 1.

Art. 3

Mascherina per coprire bocca e naso

- (1) Deve essere indossata una mascherina per l'uso quotidiano non medica o un copri bocca e naso di tipo equivalente
 1. nell'utilizzo del trasporto pubblico di passeggeri, in particolare ferrovie, tram, autobus, taxi, aerei passeggeri, traghetti, navi passeggeri e funivie, nelle banchine di treni o autobus, nell'area di attesa dei posti di attracco delle navi passeggeri e negli edifici delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti,
 2. in strutture ai sensi dell'Art. 14 par. 1 punto 6,
 3. negli ambulatori medici, negli studi dentistici, negli studi di altre professioni medico-sanitarie riabilitative e dei professionisti della medicina alternativa nonché nei centri del servizio sanitario nazionale,
 4. nei centri commerciali e nelle rispettive aree di attesa e accesso, nei negozi di vendita al dettaglio e all'ingrosso e nei mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) nonché nelle aree di parcheggio loro assegnate dal punto di vista logistico,
 5. durante le lezioni teoriche e pratiche di guida, di scuola nautica e di addestramento al volo e durante gli esami teorici e pratici nonché per altri servizi delle scuole di guida, che sono direttamente collegati al regolamento legislativo sulla patente di guida o alla legge sulla circolazione stradale,
 6. all'interno delle aree pedonali ai sensi dell'Art. 3 par. 2 punto 4 lettera c) della Legge sulle strade; inoltre su strade ai sensi dell'Art. 3 par. 2 punto 4 lettera d) della Legge

sulle strade, nella misura in cui sia stabilito dalle Autorità competenti in contatto con le autorità della polizia locale competente,

7. nei locali chiusi, che sono destinati o aperti al pubblico,
8. in siti di lavoro e locali commerciali nonché in siti operativi,
9. per offerte di formazione professionale nell'ambito del settore commerciale e
10. negli edifici scolastici della scuola elementare, nelle scuole professionali nonché nei centri pedagogici speciali di istruzione e consulenza a partire dall'inizio della preparazione per lo svolgimento del lavoro a livello principale, sia nel settore pubblico che privato; a tal riguardo restano impregiudicate le disposizioni di legge dell'Ordinanza sul Coronavirus per le Scuole ai sensi dell'Art. 16 par. 1.

(2) Non vi è obbligo di indossare un copri bocca e naso per

1. i bambini di età inferiore ai sei anni,
2. per le persone, che possono dimostrare in modo convincente che non possono o per le quali non ci si può ragionevolmente aspettare che indossino un copri bocca e naso per motivi di salute o altri motivi plausibili e per le quali la credibilità dei motivi di salute deve essere generalmente comprovata da un certificato medico,
3. nei luoghi di lavoro e nelle strutture operative in loco o per lo svolgimento dell'attività, a condizione che si possa mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza; questo non vale nel caso, in cui queste strutture siano aperte al pubblico o nei casi di cui all'Art. 3 par.1 punto 9,
4. in ambulatori, strutture e aree di cui al par. 1 punti 2, 3, 7, 8 e 9 a condizione che il trattamento sanitario, il servizio, la terapia o altre attività lo richiedano,
5. per il consumo di generi alimentari,
6. se è disponibile un'altra protezione almeno equivalente per altre persone,
7. nelle aree di cui al par. 1 punti 6 e 7 nel caso di attività sportive, nelle palestre e centri sportivi di strutture ai sensi del par. 1 punto 10,
8. nelle strutture ai sensi del par. 1 punti 7 e 8 per eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 4, a condizione che non si tratti di visitatrici e visitatori; l'Art. 176 della Legge sull'ordinamento giudiziario resta invariato,
9. nelle strutture e nelle aree ai sensi del par. 1 punti 6 e 7, a condizione che si possa rispettare una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza o
10. nelle strutture ai sensi dell'Art. 1 della Legge per l'assistenza delle scuole materne a tempo pieno per i bambini, il personale docente e il personale ausiliario di queste strutture.

11. durante la pratica dello sport negli impianti sportivi dell'università,
12. durante i recital musicali o gli spettacoli nell'area dei Conservatori di Musica, delle Scuole superiori di pedagogia e delle accademie in conformità con la legge sulle accademie; in questo caso si applicano le rispettive norme di sicurezza e salute insite nei concetti di igiene a seconda dello strumento e del tipo di recital e
13. nel caso dell'esercitazione pratica musicale nel contesto delle operazioni di studio

Sezione 3: Requisiti speciali

Art. 4

Requisiti igienici

- (1) Nella misura, in cui si devono osservare i requisiti igienici contenuti nelle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, i responsabili dovranno soddisfare almeno gli obblighi seguenti:
 1. limitare il numero delle persone in base alle dimensioni degli spazi esistenti e regolare il flusso di persone e le code in attesa, per consentire l'attuazione della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2,
 2. garantire una regolare pulizia ed una adeguata ventilazione degli spazi interni utilizzati per la permanenza delle persone e la regolare manutenzione degli impianti di ventilazione,
 3. procedere ad una regolare pulizia delle superfici e degli oggetti, che vengono frequentemente toccati dalle persone,
 4. pulire o disinfettare gli oggetti destinati ad essere messi in bocca, dopo l'uso da parte di una persona,
 5. pulire regolarmente le aree, dove si è camminato a piedi nudi e i servizi igienici,
 6. fornire il detersivo per il lavaggio delle mani in quantità sufficiente nonché salviette di carta monouso non riutilizzabili o disinfettanti per le mani o altri dispositivi igienici equivalenti per asciugare le mani,
 7. sostituire gli asciugamani di tela dopo che sono stati utilizzati da una persona,
 8. inviare informazioni tempestive e comprensibili sui divieti di ingresso e partecipazione, sull'obbligo di indossare un copri naso e bocca, sulle norme che regolamentano il distanziamento e sulle disposizioni di legge in materia di igiene, sulle possibilità di pulizia delle mani, sulle opportunità di pagare con bancomat o carte

di credito non avvalendosi dei contanti e sulla raccomandazione dell'obbligo di lavarsi a fondo ed in modo accurato le mani nei servizi igienici,

- (2) Non si applica l'obbligo di cui al par. 1, se e nella misura, in cui non è necessaria o è irragionevole l'osservanza dei requisiti in materia di igiene nelle circostanze specifiche e concrete del singolo caso, in particolare tenendo conto delle condizioni esistenti a livello locale o della tipologia del servizio offerto.

Art.5

Concetti di igiene

- (1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo le circostanze concrete e specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere, in particolare, le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.
- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre informazioni, sulla sua attuazione. Restano impregiudicati eventuali ulteriori obblighi per l'elaborazione dei piani di igiene in conformità alla Legge sulla protezione dalle infezioni.

Art. 6

Elaborazione dati

- (1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili. L'Art. 28a par. 4 commi da 2 a 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni resta invariato.

- (2) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.
- (3) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.

Art. 7

Divieto di ingresso e partecipazione

- (1) Nella misura, in cui le disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, vietano l'ingresso a determinati luoghi o la partecipazione a determinate attività, ci si riferisce in particolare alle persone
1. che sono o sono state in contatto con una persona contagiata dal coronavirus, se non sono trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto,
 2. che presentano i tipici sintomi dell'infezione da coronavirus, in particolare febbre, tosse secca, disturbi ed alterazioni del senso del gusto e dell'olfatto,
 3. che contrariamente a quanto previsto dall'Art. 3 par. 1 non indossano un copri bocca e naso o
 4. che in violazione dell'Art. 14 par. 1 punto 6 non presentano alcuna certificazione di aver effettuato un test rapido o un autotest giornaliero negativo COVID-19.
- (2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica, se la sua osservanza è irragionevole nel singolo caso o se l'ingresso o la partecipazione sono necessari per motivi particolari e il rischio di contagio per terzi è ridotto al minimo grazie all'adozione delle misure di protezione.

Art. 8

Sicurezza sul lavoro

- (1) Nella misura, in cui i requisiti di sicurezza sul lavoro devono essere osservati in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere almeno i seguenti obblighi:

1. ridurre al minimo il rischio di infezione per i dipendenti tenendo conto delle condizioni esistenti sul posto di lavoro,
 2. informare ed istruire i dipendenti in modo esaustivo, in particolare per quanto riguarda le modifiche dei processi lavorativi e delle linee guida rese necessarie dalla pandemia del coronavirus,
 3. garantire l'igiene personale dei dipendenti grazie alla possibilità di disinfettare o lavare le mani sul posto di lavoro; gli strumenti di lavoro utilizzati devono essere disinfettati regolarmente,
 4. fornire ai dipendenti quantità sufficienti di mascherine per coprire bocca e naso,
 5. dipendenti per i quali, sulla base di un certificato medico, la cura di una loro malattia preesistente ad un eventuale contagio da COVID-19 non fosse possibile o lo fosse solo in misura limitata a causa delle proprie condizioni personali o di un maggior rischio di aggravare tale malattia in caso di contagio da COVID-19, non devono essere utilizzati per attività, che comportano un maggiore contatto con le persone o per attività, in cui non si può rispettare il distanziamento di 1,5 metri da altre persone.
- (2) La datrice o il datore di lavoro può raccogliere, memorizzare ed utilizzare le informazioni di cui al par. 1 punto 5 unicamente al fine di prendere una decisione relativa all'impiego specifico dei dipendenti, quando questi ultimi gli comunicano che essi appartengono al gruppo di cui al par. 1; i dipendenti non sono tenuti ad effettuare tale comunicazione. La datrice o il datore di lavoro dovrà cancellare tali informazioni non appena non saranno più necessarie, al più tardi una settimana dopo la scadenza della presente Ordinanza.

Sezione 4: Incontri, eventi e riunioni

Art. 9

Riunioni, incontri ed eventi privati

(1) Sono consentite riunioni, incontri ed eventi privati soltanto

1. con i membri della propria famiglia,
2. di membri della propria famiglia e di un'altra famiglia per un totale di non più di cinque persone; sono esclusi dal conteggio i bambini dei rispettivi nuclei familiari fino a 14 anni compresi. Se una famiglia è già composta da cinque o più persone al di so-

pra dei 14 anni, questa famiglia può riunirsi con un'altra persona non appartenente alla famiglia.

Le coppie, che non convivono, sono considerate come una sola famiglia.

(2) Il par. 1 non si applica agli incontri, che servono a mantenere l'occupazione, i servizi o le attività commerciali, la sicurezza e l'ordine pubblico o l'assistenza sociale.

Art. 10

Altri eventi

(1) Chiunque organizza un evento deve rispettare i requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4 e preparare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6. Si applica il divieto di ingresso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7. Per l'organizzazione dell'evento si devono rispettare i requisiti di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8.

(2) Il par.1 non trova applicazione per gli eventi, la cui attuazione è già consentita ai sensi dell'Art. 9 par. 1.

(3) Sono vietati

1. eventi destinati all'intrattenimento, in particolare eventi di cultura popolare, altre manifestazioni artistiche e culturali ed eventi di danza, compresi spettacoli di danza, nonché lezioni di ballo e prove; gli eventi sportivi ad alto livello agonistico o professionale possono svolgersi solo senza spettatori
2. altri eventi con più di 100 partecipanti.

Nel calcolo del numero dei partecipanti, i dipendenti e gli altri partecipanti all'evento non vengono presi in considerazione.

(4) I paragrafi da 1 fino a 3 non sono applicati agli eventi destinati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia o alla fornitura di servizi di interesse generale, ad eventi e riunioni degli organi, di parti degli organi e di altri organi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nonché delle isti-

tuzioni di amministrazione autonoma comprese le date dei dibattiti e le audizioni verbali nel corso delle procedure di approvazione dei piani nonché prove attitudinali allo studio.

- (5) Una manifestazione ai sensi della presente disposizione è un evento limitato nel tempo e nello spazio e pianificato con un obiettivo o un'intenzione ben definita sotto la responsabilità di un organizzatore, di una persona, di un'organizzazione o istituzione, a cui un gruppo partecipa in modo mirato.

Art. 10a

Elezioni e votazioni

- (1) I paragrafi da 2 a 7 si applicano allo svolgimento delle elezioni e alla determinazione e all'accertamento del risultato elettorale in caso di elezioni del Consiglio Regionale (Landtag), elezioni del sindaco e referendum popolari nonché ad altre riunioni della commissione elettorale comunale. Ai fini del presente regolamento, l'edificio elettorale comprende, oltre alle sale elettorali e alle sale riunioni delle commissioni e dei comitati elettorali, tutti gli altri locali dell'edificio, che sono accessibili al pubblico durante il periodo elettorale e la determinazione e l'accertamento del risultato elettorale nonché durante le altre riunioni della commissione elettorale comunale.
- (2) Il sindaco deve garantire almeno i requisiti igienici ai sensi dell'Art. 4 par. 1 punti da 1 a 3, 6 e 8. Per i membri dei comitati e delle commissioni elettorali e per il personale ausiliario devono essere rispettati i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Art. 8.
- (3) Nell'edificio elettorale si deve indossare una maschera medica (preferibilmente certificata in conformità con la norma DIN EN 14683:2019-10) o una protezione respiratoria che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente. Questo obbligo non si applica a
1. bambini fino al compimento dei sei anni e
 2. persone, che attestino con un certificato medico che non possono indossare una maschera ai sensi del comma 1 per motivi di salute o il cui uso non è possibile o irragionevole per altri motivi impellenti. Deve essere mantenuta una distanza mi-

nima di 1,5 metri dalle altre persone. Prima di entrare nella sala della votazione, ogni persona deve disinfettarsi le mani.

(4) Per le persone, che si trovano nell'edificio elettorale stante il principio della visibilità pubblica, vale quanto segue:

1. sono obbligate a fornire i loro dati di contatto ai sensi dell'Art. 6 par. 1 comma 1; il comitato elettorale è autorizzato a raccogliere questi dati, il presidente del seggio elettorale deve consegnare i dati raccolti al sindaco in una busta sigillata; il sindaco è obbligato a trattare i dati ai sensi dell'Art. 6 par. 1 comma 1;
2. nel caso del par. 3, comma 2, punto 2, queste persone possono sostare nelle sale elettorali tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 13.00 e le 18.00 e dopo le 18.00 per un massimo di 15 minuti, nelle sale per il voto per corrispondenza per un massimo di 15 minuti; in ogni caso deve essere mantenuta una distanza minima di due metri dai membri del comitato elettorale e dagli assistenti.

(5) L'accesso all'edificio elettorale è vietato alle persone che

1. sono o sono state in contatto con una persona infettata da coronavirus nel caso, in cui non siano ancora trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto,
2. manifestino i sintomi tipici di un'infezione da coronavirus, cioè febbre, tosse secca, disturbi e disturbi ed alterazioni del senso del gusto o dell'olfatto,
3. in violazione del par. 3 comma 1 non indossano una maschera senza essere in possesso di alcuna deroga autorizzata ai sensi del par. 3, comma 2 o
4. in violazione del par. 4 punto 1 sono totalmente o parzialmente poco propense a fornire i loro dati di contatto.

(6) In caso di trasporto di articoli elettorali in un'altra circoscrizione elettorale ai sensi dell'Art. 41 par. 3a del Codice elettorale del Land o in un'altra circoscrizione elettorale o in una sala riunioni di una commissione elettorale del voto per corrispondenza ai sensi dell'Art. 37a del Codice elettorale comunale, nel caso in cui nella circoscrizione elettorale siano stati espressi meno di 50 voti, più persone di famiglie diverse possono viaggiare in auto. Le persone dovranno indossare una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o uno standard equivalente. L'Art. 3 par. 2 punto 2 resta invariato.

(7) Per partecipare all'elezione o al voto, le elettrici e gli elettori sono esonerati dalle restrizioni all'uscita prescritte dal "coprifuoco" in conformità alla Legge sulla protezione

dalle infezioni. Lo stesso vale per i membri dei comitati e delle commissioni elettorali e per il personale ausiliario, che assiste e collabora alle elezioni o alle votazioni nonché per le persone, che desiderano essere presenti al seggio elettorale o partecipare alle riunioni pubbliche dei comitati elettorali per un principio di trasparenza.

Art. 11

Riunioni ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

- (1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono ammesse le riunioni destinate alla salvaguardia della garanzia costituzionale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.
- (2) I responsabili della riunione dovranno adoperarsi per la stretta osservanza della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2. Le Autorità competenti possono stabilire ulteriori condizioni, per es. per il rispetto dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.
- (3) Le riunioni possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 12

Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti eventi organizzati da Chiese e comunità religiose e confessionali per le pratiche religiose. Chiunque organizza un evento religioso deve osservare scrupolosamente i requisiti igienici di cui all'Art. 4 ed elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5. C'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. I commi da 1 fino a 3 si applicano di conseguenza - mutatis mutandis - agli eventi di comunità non confessionali e ideologiche (visione del mondo).
- (2) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri. Chiunque organizza un evento di questo tipo deve rispettare i requisiti igienici di cui all'Art. 4. L'ingresso e la partecipazione sono vietati ai sensi dell'Art. 7.
- (3) Il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare ulteriori disposizioni per la protezione dalle infezioni, in particolare limiti massimi del numero di per-

sone e altre disposizioni esecutive per gli eventi di cui ai par. 1 e 2 mediante provvedimento legislativo (Ordinanza).

Sezione 5: Divieti operativi e prescrizioni per la protezione
dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

Art. 13

Divieti operativi e limitazioni dell'attività operativa delle seguenti strutture

- (1) E' vietata al pubblico l'attività operativa delle seguenti strutture ad eccezione delle offerte online:
1. Luoghi di divertimento ed intrattenimento tra cui sale giochi, casinò, agenzie e ricevitorie di scommesse,
 2. Istituzioni artistiche e culturali, in particolare teatri, teatri d'opera e sale da concerti, musei nonché cinema ad eccezione di scuole di musica, scuole d'arte, scuole d'arte per giovani, cinema drive-in ed inoltre archivi e biblioteche,
 3. pullman turistici, strutture ricettive turistiche ed altre strutture che offrono pernottamento a pagamento, ad eccezione dei pernottamenti necessari per motivi di lavoro, per esigenze di servizio o in particolari circostanze,
 4. fiere ed esposizioni,
 5. parchi ricreativi di divertimento, giardini zoologici e botanici ed altre strutture per il tempo libero, anche al di fuori di aree chiuse e ferrovie museali nonché funivie turistiche,
 6. impianti e campi sportivi pubblici e privati compresi centri di fitness, centri di yoga, impianti di risalita e strutture simili nonché campi di calcio ad eccezione dell'utilizzo per sport individuali ricreativi e amatoriali ai sensi dell'Art. 9 par. 1 nonché per finalità di servizio, per sport riabilitativi, sport scolastici, studi, sport ad alto livello agonistico o professionale,
 7. piscine, piscine coperte, termali, bagni ricreativi e altri bagni nonché laghi balneabili ad accesso controllato, ad eccezione dell'uso per scopi di servizio, sport scolastici, compimento di studi, sport ad alto livello agonistico o professionale,
 8. saune e strutture simili,
 9. il settore alberghiero e della ristorazione, in particolare pub e ristoranti, compresi shisha bar e locali per fumatori e strutture ricettive ai sensi dell'Art. 25 par. 2 della legge sulla ristorazione, ad eccezione delle strutture e dei servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par.1 della Legge sulla ristorazione, delle vendite da asporto e

dei servizi di ritiro e consegna; sono parimenti esclusi i servizi di ristorazione in relazione ai pernottamenti consentiti ai sensi del punto 3,

10. le mense e le caffetterie delle università e delle accademie ai sensi della legge sulle accademie, ad eccezione della somministrazione di bevande ed alimenti esclusivamente disponibili per l'asporto e per la vendita da asporto; si applica, mutatis mutandis, l'Art. 16 par. 2 comma 2,

11. (eliminato)

12. centri di toelettatura e tosatura per animali e strutture analoghe per la cura degli animali, ad eccezione delle pensioni per animali domestici,

13. scuole di danza, scuole di ballo e istituti simili, indipendentemente dalla forma di organizzazione o dal riconoscimento come scuola d'arte,

14. club e discoteche e

15. case di tolleranza, bordelli e strutture simili nonché qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute.

(2) L'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e i mercati ai sensi degli Art. 66 e 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) nella misura, in cui hanno luogo in locali chiusi, devono limitare il numero di clienti presenti nello stesso momento come indicato qui di seguito, a seconda delle dimensioni delle aree di vendita:

1. nel caso di aree di vendita inferiori a 10 metri quadrati sono consentiti al massimo una cliente o un cliente,
2. nel caso di aree di vendita fino a 800 metri quadrati complessivi e nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari sono consentiti al massimo una cliente o un cliente ogni 10 metri quadrati di superficie di vendita,
3. nel caso di aree di vendita al di fuori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari superiori a 800 metri quadrati complessivi su una superficie di 800 metri quadrati sono consentiti al massimo una cliente o un cliente ogni 10 metri quadrati dell'area di vendita e su una superficie che supera gli 800 metri quadrati sono consentiti al massimo una cliente o un cliente ogni 20 metri quadrati di superficie di vendita.

Per i centri commerciali deve essere applicata la rispettiva area di vendita complessiva.

(3) La presenza per la frequenza di corsi di studi nelle università e nelle accademie è sospesa ai sensi della legge sulle accademie; sono ammessi i formati digitali e altri formati di apprendimento a distanza (DAD). In deroga al comma 1, il rettorato e la

direzione dell'accademia possono ammettere la presenza per frequentare corsi di studi, a condizione che tali corsi siano assolutamente necessari e non possano essere sostituiti dall'uso di tecnologie elettroniche di informazione e comunicazione o altri formati di apprendimento a distanza (DAD), in particolare anche per eventi per studenti nel primo semestre. Si applica - mutatis mutandis – l'Art.16 par. 2 commi 2 e 3.

Art. 14

Validità dei requisiti generali della protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

- (1) Chiunque gestisca le strutture, i servizi e le attività elencate qui di seguito deve rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e nel contempo deve elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6 riguardanti
1. università, accademie ai sensi della legge sulle accademie, biblioteche, archivi e servizi per gli studenti,
 2. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per i giovani,
 3. scuole per infermieri, scuole per operatori sanitari, scuole tecniche per i servizi sociali, scuole per attività dei servizi di soccorso e centri di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Sociali,
 4. scuole guida, scuole di nautica e addestramento al volo compresa la valutazione degli esami teorici e pratici,
 5. altri istituti di istruzione e offerte di formazione di qualsiasi tipo compreso lo svolgimento di esami salvo quanto elencato ai sensi dell'Art. 16 par. 1,
 6. strutture che forniscono servizi legati alla cura del corpo come parrucchieri, barbieri, studi di fitness, per la cura delle unghie, massaggi, abbronzatura, tatuaggi e piercing così come fisioterapia e ergoterapia, logopedia, podologia e chiropedia; nella misura, in cui per la prestazione del servizio, della prestazione o dell'attività non si possa indossare o non si possa indossare in modo permanente un copri bocca e naso, si richiede - per poter procedere alla prestazione - la presentazione di una prova di un test rapido o di un autotest giornaliero negativo COVID-19 da parte della cliente o del cliente e di un programma di test da parte del personale,

7. impianti sportivi pubblici e privati comprese palestre e centri di fitness e yoga, scuole di danza e simili,
 8. esercizi commerciali al dettaglio e mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) in deroga ai requisiti ai sensi dell'Art. 6,
 9. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture ed i servizi di catering ai sensi dell'Art. 25 (GastG); per le strutture alberghiere ed i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par.1 comma 1 della GastG, l'elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6 è effettuata soltanto per gli ospiti esterni,
 10. esercizi ricettivi turistici,
 11. congressi,
 12. ricevitorie delle scommesse
 13. musei, gallerie, giardini zoologici e botanici nonché monumenti commemorativi.
- (2) Per l'esercizio operativo o i servizi delle strutture, per servizi e attività di cui al par. 1 c'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. Inoltre, si devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8; questo non si applica al par. 1 punti 2 e 5. Il par. 1 nonché i commi da 1 e 2 si applicano anche, se un evento consentito ai sensi dell'Art. 10 si svolge nell'ambito della struttura, dei servizi o dell'attività. Il divieto di accesso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7 si applica anche ai mezzi di trasporto, alle aree e alle strutture di cui all'Art. 3 par. 1 punti 1 e 4.
- (3) Le strutture di cui al par. 1 punto 6 sono autorizzate a fornire il servizio solo su prenotazione.

Art. 14a

Prescrizioni speciali per la protezione dalle infezioni per alcune strutture e stabilimenti

(1) I dipendenti di

1. macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di lavorazione della carne e della selvaggina nonché altre aziende, che producono e trattano prodotti alimentari a base di carne non lavorata con più di 30 dipendenti, nella misura in cui tali dipendenti siano impiegati nell'area di macellazione e di sezionamento e
2. aziende agricole, comprese le aziende di colture speciali, con più di 10 lavoratrici e lavoratori stagionali, durante il periodo del loro impiego devono sottoporsi al test per accertare una eventuale infezione da coronavirus prima di iniziare a

lavorare per la prima volta. Nei casi di cui al punto 1, i dipendenti di aziende con più di 100 dipendenti nel settore della macellazione e del sezionamento devono sottoporsi ad un ulteriore test settimanale. I risultati dei test devono essere presentati di volta in volta al gestore su richiesta. L'organizzazione e il finanziamento dei test sono a carico del gestore, salvo disposizioni contrarie.

- (2) I gestori degli stabilimenti di cui al par. 1 devono rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e devono elaborare un concetto di igiene conformemente all'Art. 5. Negli stabilimenti di cui al par. 1 punto 2 non si applica l'obbligo di indossare un copri bocca e naso al di fuori degli spazi chiusi. In deroga all'Art. 5 par. 2, i gestori degli stabilimenti di cui al par. 1 sono obbligati a presentare un concetto di igiene all'ispettore sanitario localmente competente. Nella misura, in cui quest'ultimo trova delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo le direttive impartite dall'ispettore sanitario.
- (3) Su richiesta del gestore, l'autorità sanitaria localmente competente può consentire deroghe dagli obblighi di controllo mediante test di cui al paragrafo 1 per i dipendenti di una determinata area di lavoro, se il gestore presenta valide motivazioni nel contesto di uno specifico concetto di igiene, che fanno ritenere giustificabile tale deroga.
- (4) Il gestore è obbligato a trattare i dati dei dipendenti e dei visitatori dello stabilimento. L'Art. 6 si applica mutatis mutandis. Nel caso del par. 1 punto 2 vengono trattati solo i dati dei dipendenti. Un divieto di accesso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7 si applica anche alle persone, che non si sono sottoposte al test richiesto.
- (5) I requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8 devono essere rispettati. Inoltre, il gestore delle strutture citate al par. 1 deve adempiere ai seguenti obblighi:
 1. i dipendenti devono essere istruiti in modo esauriente in una lingua loro comprensibile, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti delle procedure e dei cicli di lavorazione causati dalla pandemia del coronavirus nonché sui sintomi tipici dell'infezione da coronavirus ovvero febbre, tosse secca, disturbi del senso del gusto o dell'olfatto,
 2. trasmettere informazioni e istruzioni di cui al comma 2 punto 1 per iscritto e verbalmente prima del primo inizio dei lavori, in seguito almeno trimestralmente e nel caso di nuovi sviluppi immediatamente e debitamente documentate,
 3. dotare tutti i dipendenti di dispositivi di protezione individuale, istruendoli sul loro corretto utilizzo.

Parte 2 – Disposizioni speciali

Art. 15

Principio

- (1) Le Ordinanze emesse ai sensi degli Art. 16 fino a 18 e dell'Art. 12 par. 3 hanno la precedenza su tutte le disposizioni della parte 1, nella misura, in cui non vi siano disposizioni derogatorie.
- (2) Il par. 1 non si applica nella misura, in cui le presenti disposizioni di legge si discostino dagli Art. 9, 10 par. 3 comma 1 punto 1, dall'Art. 13 par. 1 e 2; sono escluse le disposizioni, che prevedono misure di protezione più ampie contro le infezioni.

Art. 16

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze

- (1) Il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire condizioni e requisiti, in particolare prescrizioni in materia di igiene per l'attività operativa delle scuole di sua competenza dipartimentale, servizi di assistenza per una scuola primaria attendibile e un'assistenza flessibile pomeridiana, strutture e centri per il doposcuola, asili nido per i bambini, classi di sostegno per la scuola primaria, asili nido e scuole materne a tempo pieno per i bambini per proteggerli dall'infezione del coronavirus.
- (2) Il Ministero della Scienza è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali a stabilire con provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare prescrizioni in materia di igiene per la protezione dall'infezione da coronavirus, per l'attività operativa di
 1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche ed archivi,
 2. centri servizi per studenti e
 3. istituzioni artistiche e culturali, a meno che non sia indicato al punto 1 e al par. 5 e sale cinematografiche.

Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg e al Presidio per la formazione professionale dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg come pure all'Università per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen. Il Ministero degli Interni per l'Università di Polizia del Baden-Württemberg - compreso il Presidio per la formazione professionale dell'Università e il Ministero della Giustizia per l'Università dell'amministrazione della giustizia di Schwetzingen possono consentire deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza, necessarie all'espletamento dell'attività di formazione, studio e perfezionamento e alla preparazione e svolgimento degli esami come pure per le procedure di assunzione.

- (3) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emettere un provvedimento legislativo (Ordinanza) per l'esercizio dell'attività operativa di
1. ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione, centri di dialisi e cliniche diurne (day hospital),
 2. strutture per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità,
 3. strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto,
 4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
 5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
 6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù,
 7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
 8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
 9. scuole per le attività del servizio di soccorso
e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

- (4) Il Ministero degli Interni è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad adottare un provvedimento legislativo (Ordinanza) per la protezione dalle infezioni da coronavirus
1. stabilendo condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per l'attività operativa delle strutture di prima accoglienza del Land e
 2. la quarantena di persone, che vengono ricoverate per la prima volta in una struttura di prima accoglienza del Land o dopo un periodo di assenza più lungo.
- (5) Il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire dietro emanazione di un'Ordinanza congiunta condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per l'esercizio dell'attività operativa di
1. impianti sportivi pubblici e privati e strutture sportive (stadi) compresi centri di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive nonché scuole di danza e strutture analoghe,
 2. bagni comprese saune e strutture balneari ad accesso controllato come pure
 3. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani come pure offerte di servizi ai sensi dell'Art. 14 par. 1 punto 5 sotto la diretta responsabilità dipartimentale del Ministero della Cultura.
- (6) Il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire – dietro emanazione di un provvedimento legislativo (Ordinanza) – condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per
1. il traffico passeggeri pubblico e turistico ai sensi dell'Art. 3 par. 1 punto 1 compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e
 2. la formazione teorica e pratica per l'esame di guida, la scuola nautica e l'addestramento al volo, i contenuti teorici e pratici della formazione e aggiornamento impartiti dagli esperti e dagli esaminatori riconosciuti ufficialmente per la circolazione degli autoveicoli ed il traffico marittimo ed aereo nonché altre offerte delle scuole guida, che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sulla circolazione stradale.

(7) Il Ministero dell'Economia ed il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare un'Ordinanza congiunta per

1. il commercio al dettaglio
 2. il settore alberghiero della ristorazione,
 3. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
 4. fiere, mostre ed esposizioni nonché congressi,
 5. artigianato,
 6. saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e di cosmesi, solarium, ricostruzione delle unghie, tatuaggi, piercing, centri medici e non medici di podologia,
 7. luoghi di intrattenimento,
 8. parchi di divertimenti comprese le attività che sono gestite come commercio ambulante ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) e
 9. i mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO)
- e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire di concerto con il Ministero di volta in volta competente mediante emanazione di provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici per altre strutture, esercizi, servizi e attività che non sono regolamentati nella presente Ordinanza o lo sono separatamente all'Art. 12 per la protezione dalle infezioni da coronavirus.

Art. 17

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze sugli obblighi della quarantena

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 e dell'Art. 36 par. 6 comma 5 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare mediante un provvedimento legislativo (Ordinanza) disposizioni di legge per gli obblighi della quarantena e

quindi altri obblighi ad esse connessi e ad adottare misure adeguate per la lotta contro il coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
2. la quarantena dei malati, dei malati sospetti, dei sospetti contagiati e dei positivi asintomatici, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
3. l'obbligo delle persone di cui al punto 1 dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni di presentarsi alle Autorità competenti di segnalare che le condizioni imposte per la quarantena sono state rispettate,
4. il controllo delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 29 della Legge sulla protezione dalle infezioni e
5. i divieti di esercitare un'attività professionale per le persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 31 della Legge sulla protezione dalle infezioni ivi compresi i divieti nei confronti delle persone residenti al di fuori del Baden-Württemberg,
6. l'obbligo di presentare un certificato medico dopo l'ingresso ai sensi dell'Art. 36 par. 6 della Legge sulla protezione dalle infezioni nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni imposte ivi comprese ulteriori Ordinanze,

Parte 3 - Elaborazione dei dati e reati amministrativi

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a disciplinare con disposizione di legge congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali ed il servizio pubblico della polizia federale nella misura, in cui si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente

1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni

2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure in conformità con la legge sulla protezione dalle infezioni,
3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

Art. 19

Reati amministrativi

Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligenemente

1. tiene un altro evento in violazione dell'Art. 1b par. 1,
2. gestisce una struttura o offre un servizio in violazione dell'Art. 1c par. 1 fino a 5 e par. 7,
3. effettua promozioni speciali di vendita in esercizi e mercati per la vendita al dettaglio in violazione dell'Art. 1c par. 6,
4. serve o consuma alcolici in luoghi pubblici in violazione dell'Art. 1d,
5. entra in una struttura senza un test antigenico negativo e un dispositivo di protezione respiratoria in violazione dell'Art. 1h par. 1 comma 1 o par. 2,
6. entra in una struttura senza un test antigenico negativo e un dispositivo di protezione respiratoria come altra persona esterna in violazione dell'Art. 1h par. 1 comma 3,
7. porta un copri bocca e naso non conforme ai requisiti richiesti in violazione dell'Art. 1i, Art. 10a par. 3 comma 1 o par. 6 comma 2,
8. non mantiene la distanza minima di 1,5 metri da altre persone in violazione dell'Art. 2 par.2,
9. non indossa una mascherina per la protezione di bocca e naso in violazione dell'Art. 3 par.1,
10. in qualità di persona presente fornisce informazioni errate su nome, cognome, indirizzo, data di presenza o numero di telefono in violazione dell'Art. 6 par. 3,
11. partecipa ad un raduno o ad un incontro o organizza un evento privato in violazione dell'Art. 9 par. 1,
12. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 1, dell'Art. 12 par. 1 comma 2 o dell'Art. 12 par. 2 comma 2,

13. contravviene al divieto di ingresso o partecipazione ai sensi dell'Art. 10 par. 1 comma 2, dell'Art. 10a par. 5, dell'Art. 12 par. 1 comma 3, dell'Art. 12 par. 2 comma 3 o dell'Art. 14 par. 2 commi 1 o 4,
14. non osserva i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 3 o dell'Art. 14 par. 2 comma 2,
15. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 par. 3 comma 1,
16. non si adopera per l'osservanza della regola del distanziamento di cui all'Art. 2 in violazione dell'Art. 11 par.2 comma 1,
17. gestisce una struttura in violazione dell'Art. 13 par. 1 o 2,
18. gestisce strutture o offre servizi o attività in violazione dell'Art. 14 par. 1 e 3,
19. contravviene all'Art. 20 par.5 comma 2 o
20. rimane fuori casa o da un altro alloggio in violazione dell'Art. 20 par. 6.

Parte 4 – Disposizioni finali

Art. 20

Ulteriori misure e deroghe

- (1) La presente Ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti di adottare misure più rigorose di protezione dalle infezioni, che resta invariato a prescindere dagli strumenti legislativi emanati sulla base della presente Ordinanza.
- (2) Le autorità competenti possono – per motivi importanti – concedere deroghe ai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o dal presente regolamento in singoli casi.
- (3) Se l'autorità sanitaria competente di un distretto rurale o urbano rileva, nell'ambito di un'ispezione periodica eseguita regolarmente, un'incidenza su sette giorni inferiore a 50 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per cinque giorni consecutivi, comunica immediatamente tale risultato accertato localmente e lo riferisce al Ministero degli Affari Sociali. In caso di un accertamento con un risultato inferiore a 50 nuove infezioni, i punti da 1 a 4 hanno la precedenza sulle altre disposizioni della presente Ordinanza:

1. l'apertura del commercio al dettaglio, di negozi e mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 GewO (Codice delle attività lucrative indipendenti) è generalmente consentita; l'Art. 1c par. 2 e 3 e il par. 7 commi 2 fino a 4 non trovano applicazione; l'Art. 13 par. 2 rimane invariato,
2. la gestione di musei, gallerie, giardini zoologici e botanici nonché di luoghi commemorativi è generalmente consentita in deroga all'Art. 1c par. 1 comma 2 punto 10; l'Art. 1c par. 2 commi 2 e 3 non trova applicazione mutatis mutandis,
3. l'esercizio di impianti e campi sportivi all'aperto è consentito in deroga all'Art. 1c par. 1 comma 3 anche per gruppi fino a 10 persone, a condizione che sia praticato un tipo di sport senza contatto;
4. l'attività operativa di scuole di musica, d'arte e d'arte giovanile è consentita in deroga all'Art. 1c par.1 comma 1 in combinato disposto con l'Art. 13 par. 1 punto 2 per lezioni individuali e per gruppi al massimo di cinque bambini fino all'età di 14 anni compresi; non trova applicazione per le lezioni di danza e di balletto; l'Art. 1b non trova applicazione.

Il comma 2 punti da 1 a 4 non viene applicato, se l'autorità sanitaria pubblica competente di un distretto rurale o urbano rileva, nel quadro di un'ispezione periodica regolarmente effettuata, un'incidenza su sette giorni superiore a 50 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi; l'accertamento del risultato superiore a quanto previsto così come la data di entrata in vigore dei regolamenti modificati saranno resi noti senza indugio dall'autorità sanitaria pubblica secondo la prassi locale e comunicati al Ministero degli affari sociali.

- (4) Se, nel corso di un'ispezione periodica, l'autorità sanitaria competente di un distretto rurale o urbano rileva un'incidenza su sette giorni inferiore a 35 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per cinque giorni consecutivi, dovrà notificare immediatamente l'accertamento di tale risultato rilevato localmente e comunicarlo al Ministero degli Affari Sociali. In caso di un risultato inferiore a 35 nuove infezioni, oltre al par. 3 comma 2 e in deroga all'Art. 9 par. 1 comma 1, per i raduni, le riunioni private e le manifestazioni si applica un limite al massimo di dieci persone provenienti da tre nuclei familiari; i bambini dei rispettivi nuclei familiari fino a 14 anni compresi non vengono conteggiati. Il comma 2 non si applica, se l'autorità sanitaria pubblica competente di un distretto rurale o urbano rileva, nel quadro di un'ispezione periodica eseguita regolarmente, un'incidenza su sette giorni superiore a 35 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi; l'accertamento del risultato superiore a quanto previsto e la da-

ta di entrata in vigore dei regolamenti modificati saranno resi noti senza indugio dall'autorità sanitaria pubblica secondo la prassi locale e comunicati al Ministero degli Affari Sociali.

(5) Se, nel corso di un'ispezione periodica, l'autorità sanitaria competente di un distretto rurale o urbano rileva un'incidenza su sette giorni superiore a 100 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi, dovrà notificare immediatamente l'accertamento di questo risultato e la data di entrata in vigore dei regolamenti modificati secondo la prassi locale e informare il Ministero degli Affari Sociali. In caso di accertamento di un superamento, i punti da 1 a 5 hanno la precedenza sulle altre disposizioni della presente Ordinanza:

1. In deroga all'Art. 9 par. 1 comma 1, i raduni, le riunioni private e le manifestazioni sono consentiti solo, se sono costituiti da membri di una famiglia e da non più di una persona di un'altra famiglia; i bambini delle rispettive famiglie fino a 14 anni compresi non vengono conteggiati,
2. in deroga all'Art. 1c par. 1 comma 2 punto 10 è vietata l'attività di musei, gallerie, giardini zoologici e botanici e monumenti commemorativi con apertura al pubblico,
3. in deroga all'Art. 1c par. 1 comma 3, l'utilizzo di impianti sportivi per sport individuali amatoriali e ricreativi è proibito; tale divieto non si applica agli impianti sportivi su vaste dimensioni all'aperto per gruppi di persone di cui al punto 1,
4. in deroga all'Art. 1c par. 2 commi 2 e 3 è vietato ai commercianti al dettaglio l'apertura su appuntamento
5. in deroga all'Art. 13 par. 1 l'attività operativa di strutture per la fornitura di servizi per la cura del corpo come studi di cosmesi, ricostruzione delle unghie, massaggi, tatuaggi, abbronzatura e piercing così come studi di chiropratica cosmetica e strutture similari, fatta eccezione per i trattamenti necessari dal punto di vista medico, in particolare fisioterapia ed ergoterapia, logopedia, podologia e chiropratica, è vietata al pubblico.

Il comma 2 punti da 1 a 5 non si applica, se l'autorità sanitaria pubblica competente di un distretto rurale o urbano rileva, nel quadro di un'ispezione periodica regolare, un'incidenza su sette giorni inferiore a 100 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per cinque giorni consecutivi; l'accertamento del risultato inferiore dovrà essere comunicato senza indugio dall'autorità sanitaria pubblica secondo la prassi locale e notificato al Ministero degli Affari Sociali.

(6) Se nel caso del par. 5 comma 1 l'autorità competente stabilisce che, pur tenendo conto di tutte le altre misure di protezione finora adottate, esiste un rischio enorme per arginare in modo efficace la diffusione del coronavirus, il restare fuori casa o in un altro alloggio nel periodo dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo è consentito solo, se esistono i seguenti validi motivi:

1. scongiurare un pericolo concreto per la vita, l'incolumità fisica o la proprietà,
2. presenza di eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 4,
3. riunioni ai sensi dell'Art. 11,
4. eventi ai sensi dell'Art. 12 par. 1 e 2,
5. l'esercizio di attività professionali e servizi, compresa la formazione professionale, di servizi o accademica improcrastinabile così come la partecipazione in qualità di volontari alle esercitazioni e alle operazioni dei vigili del fuoco, del controllo delle catastrofi e del servizio di soccorso,
6. visita a coniugi, conviventi e partner in un'unione di fatto nella loro abitazione o in un altro alloggio,
7. utilizzo di servizi medici, infermieristici, terapeutici e veterinari,
8. accompagnamento e cura delle persone bisognose di sostegno e dei minori, in particolare l'esercizio del diritto di affidamento e di accesso nella rispettiva sfera privata,
9. accompagnamento e assistenza delle persone in fin di vita e in condizioni di grave pericolo di vita,
10. azioni improrogabili per la cura di animali e adozione di misure per la prevenzione delle malattie epizootiche e dei danni causati dalla selvaggina,
11. misure di pubblicità elettorale per le elezioni e le votazioni di cui all'Art. 1b, par. 2, in particolare la distribuzione di volantini e manifesti, e
12. altre motivazioni equivalenti.

Il par. 5 comma 3 viene applicato mutatis mutandis. Questo vale anche nel caso, in cui l'autorità competente stabilisca che, pur tenendo conto di tutte le altre misure di protezione finora adottate, non esiste più una minaccia significativa per l'effettivo contenimento della diffusione del coronavirus.

(7) Nei casi dei par. da 3 a 6, gli effetti legali entreranno in vigore effetto il giorno successivo all'annuncio comunicato secondo la prassi locale, se l'incidenza è inferiore a sette giorni e il secondo giorno lavorativo successivo all'annuncio comunicato secondo la prassi locale, se l'incidenza supera i sette giorni. Nel valutare i valori di inciden-

za, l'autorità sanitaria può tenere conto in modo appropriato della diffusività dell'incidenza dell'infezione.

- (8) Il Ministero degli Affari Sociali può impartire ulteriori istruzioni alle autorità competenti nell'ambito della sorveglianza ufficiale e del controllo di merito per l'adozione di misure regionali supplementari in caso di un'incidenza eccezionalmente elevata dell'infezione (strategia hotspot).

Art. 21

Entrata in vigore, scadenza

- (1) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione. I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (emanata in emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile in Internet all'indirizzo sotto citato: <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/>) continueranno ad essere in vigore fino alla scadenza ai sensi del par. 2 comma 2.
- (2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore alla scadenza del 28 marzo 2021. Nello stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi, che sono stati emanati in base alla presente Ordinanza, a quella del 23 giugno 2020 o del 30 novembre 2020, a meno che non siano stati preventivamente abrogati.
- (3) In deroga ai par.1 e 2, l'Art. 1e cesserà di essere in vigore allo scadere del 14 marzo 2021. Contemporaneamente entra in vigore l'Art. 1f. L'Art. 20 par. 3 fino a 7 entra in vigore al momento della promulgazione.

Stoccarda, 7 marzo 2021

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Sitzmann

Dr. Eisenmann

Bauer

Untersteller

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Hauk

Wolf

Hermann

Erler